SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1093-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE CERVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di far coincidere l'insediamento di tutte le componenti gli organi di governo dell'università con l'effettivo inizio dell'anno accademico ha portato l'Esecutivo alla approvazione del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1978 e che il Senato è chiamato a convertire in legge con questo disegno di legge.

Attualmente infatti solo la componente studentesca, in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 525, è eletta tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno e non si trova quindi in sintonia con le altre.

D'altra parte la dinamicità della vita universitaria, la vivacità delle posizioni studentesche, le esperienze fatte hanno portato il Parlamento a mutare via via le norme partendo dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e passando poi attraverso le successive leggi 14 ottobre 1974, n. 525, e 25 dicembre 1976, n. 888.

E così dalla durata di un anno si è passati a quella biennale; dalla non fissazione di una data si è andati al periodo 15 gennaio-16 febbraio; da una minima, si è andati ad una più adeguata rappresentanza dei giovani e nel consiglio di amministrazione e in quelli di facoltà e in quello dell'opera universitaria.

Con il presente provvedimento il Governo ha accolto il parere della larga maggioranza del mondo studentesco universitario sicchè, anticipando la data di elezione, si dà ai giovani la possibilità di eleggersi, sin dall'inizio dell'anno accademico, la propria rappresentanza.

È certo che sarebbe auspicabile che tali elezioni avvenissero in tutto il Paese in una unica data, e comunque in ogni ateneo in un'unica data vi fossero le elezioni giovanili di ogni organismo in cui si prevede la loro rappresentanza: consiglio di amministrazione, attuali facoltà e opera universitaria.

Non occorre spendere molte argomentazioni per dimostrare la validità di quanto sopra detto e che la Commissione istruzione pubblica del Senato nella seduta del 25 gennaio ha quasi all'unanimità sottolineato.

È anche chiaro che tutto ciò è affidato ad una saggia opera di coordinamento che i rappresentanti degli atenei possono svolgere, perchè affidarlo ad organismi governativi o parlamentari potrebbe far correre il rischio di mortificazione della autonomia delle università che la Costituzione tutela e che Parlamento e Governo hanno sempre rispettato.

Questo provvedimento peraltro cade nel bel mezzo della discussione che il Senato, sia pur ancora in sede di Sottocommissione, sta portando, con particolare impegno, sulla riforma univeristaria: e mentre anticipa quanto potrà esser recepito dalla globalità della riforma, non fa correre il rischio di eleggere organismi che, approvata la legge di riforma per l'inizio dell'anno accademico 1978-79, come è nei voti di tutte le forze politiche democratiche, sarebbero poi da doversi cambiare.

In tale ottica rientra anche l'emendamento approvato in Commissione.

Esso non è sfiducia all'opera che la stessa Commissione, le forze politiche e sociali stanno svolgendo per essere puntuali con la società sulla riforma dell'università; intende bensì collegare il metodo che oggi si intende adottare non ad una provvisorietà, ma alla riforma stessa: è un ponte attraverso cui passa l'attuale per il futuro.

Queste argomentazioni hanno portato la Commissione istruzione pubblica del Senato, nella grande maggioranza, a positivamente valutare questo disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

Il relatore lo affida per conto della Commissione alla approvazione dei colleghi senatori.

CERVONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

26 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

ANDÒ

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

« Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario »

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario »

Articolo unico.

Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre.

È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 ».

Decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 16 del 17 gennaio 1978.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di avvicinare la data dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario all'inizio dell'anno accademico;

Considerata l'urgenza di provvedere al rinvio delle predette elezioni che devono svolgersi nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978.

Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.

In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre.

È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525.

Art. 2.

Identico.

(segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)